



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SEZIONE DISTACCATA DI ERBA

Il Giudice Unico, dott.ssa Maria Paduano, ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa n. 235/B/08 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2008, avente ad oggetto: "pagamento somma" promossa

DA

....., con sede in Erba via, in
persona del legale rappresentante pro tempore assistita
rappresentata e difesa dall' avv. Franco Fabiani ed elettivamente
domiciliata in Como via Albertolli 9 presso il suo studio giusta delega in
atti-----attrice-

CONTRO

INTESA SAN PAOLO s.p.a., in persona del
legale rappresentante pro tempore, e per esso con sede
in Torino, assistita rappresentata e difesa dall'avv.
..... ed elettivamente domiciliata in Como presso
il suo studio giusta delega in atti-----convenuta-

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

Parte attrice: in accoglimento della domanda proposta dalla attrice in atto di citazione accertare e dichiarare la illegittimità della applicata prassi di capitalizzazione degli interessi passivi con qualsiasi periodicità, nonché dell'applicazione di un tasso di interesse debitore superiore a quello legale pro tempore vigente e dell'addebito di somme per Commissioni di Massimo Scoperto e per spese fisse di chiusura periodica del conto e, per l'effetto, condannare l'istituto di credito convenuto a pagare all'attrice la somma € 10.821,60, come risultante dalla perizia predisposta dal nominato CTU e redatta in aderenza al quesito conferito al consulente tecnico dell'ufficio, oltre gli interessi legali di mora calcolati dalla domanda al saldo effettivo.

Con condanna della convenuta soccombente al pagamento degli oneri di CTU, ivi, incluso quanto provvisoriamente anticipato.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, compresi di oneri per consulenza tecnica di parte, oltre rimborso forfettario spese generali (12,5%) IVA e CPA come per legge da liquidarsi in via di distrazione a favore dello scrivente procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso diritti ed onorari.

Per parte convenuta: in via preliminare a) accertare l'intervenuta prescrizione del diritto pretesamente spettante alla società attrice per tutte le operazioni compiute anteriormente al 9 ottobre 2003e, per l'effetto, respingere la domanda. b) porre a carico dell'attrice le spese del presente giudizio.

In via principale: a) accertare l'infondatezza della domanda, assolvendo la Banca da tutte le richieste formulate in suo danno; b) porre a carico dell'attrice le spese del presente giudizio.

In via subordinata: a) disporre la compensazione tra il preteso credito dell'attrice e il credito vantato dalla Banca in dipendenza della violazione, da parte dell'attrice, del dovere di buona fede e correttezza nella esecuzione dei contratti intervenuti tra le parti; b) porre a carico dell'attrice le spese del presente giudizio;

In via istruttoria: si chiede di provare per testi la seguente circostanza: cap1) Vero che la società ed i suoi soci mai hanno sollevato questioni o contestazioni sulla possibile nullità del rapporto di conto corrente con la banca, accettando le condizioni negoziali in atto?.

Si indica a teste:

- responsabile dell'Agenzia di Erba della Banca.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La vicenda trae origine da domanda attorea di ripetizione di indebito ex art.2033 c.c. per somme pagate alla convenuta Banca quali interessi anatocistici non dovuti con relativi accessori e quantificati come nelle su esposte conclusioni. Ad essa resiste la Banca eccependo, preliminarmente, la prescrizione dell'azione e, nel merito, l'infondatezza della domanda essendo legittimo il pagamento degli interessi in questione in quanto previsti da apposite norme del contratto di conto corrente bancario esistente tra le parti il tutto come da sue riprodotte conclusioni.

Fondata è la domanda che va accolta.

1°-Quanto alla preliminare eccezione di prescrizione devesi ricordare che la Cassazione, di recente, a Sezioni Unite(n.24418 del 2.12.2010), proprio a proposito dell'azione di ripetizione di indebiti interessi su conti correnti bancari anteriori all'Aprile 2000(caso di specie: contratto terminato il 7.12.1999),ha statuito che il dies a quo prescrizioneale decorre non dalla data delle singole rimesse(peraltro qui aventi carattere ripristinatorio e non solutorio con ulteriori conseguenze anche in tema di richiesta di

compensazione da parte della Banca su cui vedasi postea) bensì da quello di chiusura del contratto stesso. Va da se, dunque, che la prescrizione (nella fattispecie senza dubbio alcuno quella decennale) non si è verificata.

2°-Entrando nel merito, come da pacifica e pressochè unanime giurisprudenza di legittimità e di merito (ex plurimis Cass. 3096/99; 2374/99 e, più di recente, Cass. n.1281 del 1.2.2002), la clausola inserita nei contratti di conto corrente bancaria statuente interessi anatocistici con capitalizzazione trimestrale è nulla in quanto basata su mero uso negoziale (peraltro in genere "imposto" dalle Banche) e non su un uso normativo e dunque non suscettibile di derogare al disposto dell'art.1283 c.c..

E se nulla è tale clausola, a fortiori è nulla quella relativa alla capitalizzazione annua di detti interessi sì come statuito dalla su citata Sent. Cass. S.U. . 24418 del 2.12.2010 cui si aderisce in toto.

Conseguentemente ogni forma di interesse ultralegale è non legittima applicandosi, invece, quel tasso di interesse legale di cui all'art. 117 T.U.B. ossia D.lgvo 1.9.93 n.385. Sempre, di conseguenza la S.C. ha chiarito che nulla è dovuto a titolo di Commissioni Massimo Scoperto e spese periodiche eccezion fatta per le cd "spese di operazione" invece legittimamente applicate.

3°-L'espletata CTU, al riguardo, ha conteggiato esattamente quanto dovuto. Più esattamente la perizia integrativa del 27.09.2010 ha (V. pag.14 della stessa) che, in base a quanto detto sopra, la somma indebitamente pagata da parte attrice ammonta ad Euro 10.821,60 (si è accolta la tesi dei tassi minimi BOT dei 12 mesi precedenti la fine di ogni trimestre). Come accennato prima per la particolarità delle rimesse della correntista attrice (ripristinatorie e non solutorie) non si può procedere a compensazione alcuna mancando l'esigibilità dell'asserito debito attoreo.



gf

Dunque l'Istituto di credito convenuto è condannato a pagare alla
la predetta somma oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al
saldo effettivo.

Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come da
dispositivo.

In via definitiva si ordina, altresì, che le spese di CTU vengano poste a
carico della convenuta nella somma già liquidata in decreto depositato il
10.02.2010. Non accoglie l'ulteriore richiesta del CTU di liquidazione
depositata il 28.09.2010 in quanto trattasi di un mera revisione dei conteggi
e non una nuova integrazione al quesito.

P. Q. M.

Il Tribunale di Como, sezione distaccata di Erba, definitivamente
pronunciando sulle domande proposte, disattesa ogni altra istanza, così
decide:


1) In accoglimento della domanda attorea, accertata e dichiarata la
illegittimità della capitalizzazione degli interessi passivi con qualsiasi
periodicità, nonché di tasso di interesse debitore ultralegale come in
motivazione esposto e dell'addebito delle cd "C.M.S." con spese
periodiche, condanna la convenuta Banca al pagamento in favore
dell'attrice, a titolo di ripetizione di indebito, la complessiva somma di
Euro 10.821,60 oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale al
saldo effettivo.

2) Condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice, e per essa in
favore del procuratore distrattario avv. Franco Fabiani, delle spese
processuali liquidate in complessivi Euro 3.000,00 di cui Euro 800,00 per
spese, Euro 1.000,00 per diritti ed Euro 1.200,00 per onorari, oltre 12,50%
su diritti ed onorari per spese generali ex T.P., IVA e 2% CPA.

3) Ordina, in via definitiva, il carico su parte convenuta delle spese di CTU nella misura già liquidata in decreto depositato il 10.02.2010.


ERBA,23.03.11

IL CANCELLIERE C1
(Dott. Mario Mascia)



IL GIUDICE

Dott.ssa Maria Paduano




Depositato nella Cancelleria
del Tribunale di Como - Sez. Dist. Erba

Erba, il 23 MAR. 2011

Il Cancelliere

IL CANCELLIERE C1
(Dott. Mario Mascia)



E' copia conforme
all'originale per uso appello

Erba, il 31 MAR. 2011



Il Cancelliere
Il Cancelliere C 1, S
Dr. Mario Mascia

